



RG Nr. 614/17 + 616/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Luigi Perina

Presidente

Dr. Annalisa Multari

Consigliere rel.

Dr. Annalisa Del Col

Giudice ausiliario della Corte di Appello

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2017

Da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario di SCCI s.p.a. , agli effetti della presente causa rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cavallari per procura generale alle liti repertorio n.80974 del 21/7/2015-Notaio Castellini di Roma , elettivamente domiciliato in Venezia presso Avvocatura Distrettuale dell'Inps di Venezia, Dorsoduro F. ta Rio Nuovo 3519/I,

appellante

Contro

CALEFFA ALESSANDRO, nato a Camisano Vicentino (VI) il 26.08.1957 e residente a Vicenza (VI), Viale Divisione Julia nr. 14, C.F. CLF LSN 57M26 B485V, titolare della ditta individuale Caleffa Alessandro, P.I. 02505710240, con sede legale in Vicenza (VI), Viale Divisione Julia nr. 14, e **PERNECHELE MARCO** CF. PRNMRC72P18L157H, titolare di ditta individuale PI 02996190241, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alle costituzioni telematiche, dall'avv. Massimo Menegotto (C.F. MNG MSM 68E17 L840L - massimo.menegotto@ordineavvocativicenza.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza (VI), Contrà Vescovado n. 8/b, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti di cui



all'art. 136 c.p.c., eventuali comunicazioni e/o avvisi relativi al presente procedimento all'indirizzo pec sopra specificato;

appellati nelle cause riunite

Oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di Vicenza n. 424/17 e 423/17 di data 13.06.17 e non notificate

In punto: accertamento lavoro subordinato

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in totale riforma delle impugnate sentenze respingere il ricorso e le domande tutte di controparte spese di lite di entrambi i gradi rifuse.

Per parte appellata :

respingersi il ricorso d'appello proposto da Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, confermandosi la sentenza di primo grado a favore della parte appellata.

Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf., Iva e Cpa,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenze nn. 423/17 e 424/17 il giudice del lavoro di Vicenza, in accoglimento della domanda di accertamento negativo promossa da **Alessandro** e **Marco** nei confronti dei verbali ispettivi emessi dall'Inps che aveva disconosciuto l' autonomia dell' attività svolta per conto della società **S.p.A.**, aveva confermato la natura artigiana delle prestazioni rese, con condanna dell'ente previdenziale alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice nell'accogliere la domanda rilevava come dal contratto in essere e dagli elementi raccolti dagli ispettori non emergessero elementi sufficienti per ritenere provata la subordinazione; prova che gravava integralmente sull'Inps che aveva disposto la cancellazione dei ricorrenti dagli elenchi degli artigiani.

2. Avverso le sentenze proponeva rituale appello l'Inps che censurava le decisioni con due motivi.

Gli appellati nel costituirsi ritualmente in giudizio contestavano l'appello rilevando che l'ente previdenziale, in ragione del verbale ispettivo opposto, aveva disposto la loro cancellazione dalla gestione artigiani ritenendo dovuta una contribuzione corrispondente alla natura subordinata del rapporto.

Pertanto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che fosse onere dell'ente provare la propria pretesa.

Nel merito poi contrastavano l'appello dell'ente poichè l'Inps non aveva provato la natura subordinata del rapporto anche in ragione di quanto documentato in primo grado dagli artigiani che,



diversamente da quanto allegato dall'Inps non avevano operato per la Sda in regime di mono-committenza.

I giudizi erano riuniti in grado di appello ex art. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.

All'udienza del 17 febbraio 2019, la Corte di Appello di Venezia, all'esito della discussione, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l'appellante censurava la decisione del giudice del Tribunale di Vicenza il quale, nonostante ad agire in primo grado fossero stati il **Caleffi** e il **Pernicelli** che si erano opposti al disconoscimento della natura autonoma del rapporto intercorso con la società Sda, aveva ritenuto che l'onere probatorio gravasse sull'Inps che non aveva per contro azionato alcuna pretesa nei confronti dei ricorrenti in primo grado.

Con il secondo motivo l'Inps censurava la decisione del giudice di primo grado nel punto in cui il giudice aveva ritenuto genuino il rapporto di trasporto formalmente in essere tra le parti, nonostante le modalità di esecuzione delle attività di consegna da parte dei "padroncini" fossero rispettose del manuale operativo imposto dalla società committente. La mono-committenza e la fissità degli orari secondo l'appellante, costituivano indici significativi valorizzabili per escludere l'autonomia e il rischio tipico dell'imprenditore.

4. Trattasi di appello infondato per le ragioni che seguono.

Quanto al primo motivo relativo all'onere probatorio trattasi di censura infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, secondo cui anche nel caso di accertamento negativo rispetto al credito previdenziale azionato dall'ente in sede ispettiva, l'onere di provare la pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale e non sul soggetto tenuto ad opporsi al fine di evitare l'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 14965/12; Cass. 11685/15).

Nel caso di specie è provato che gli appellati fossero titolari di posizione assicurativa quale artigiano e lavoratore autonomo (il **Caleffi** dal 1995 e il **Pernicelli** dal 2002); il disconoscimento operato dall'ente e la conseguente disposta cancellazione dell'iscrizione alla gestione degli artigiani, avrebbe comportato a loro danno da un lato la restituzione della contribuzione versata e dall'altro l'obbligo del versamento della contribuzione omessa (per la quale l'ente aveva agito nei confronti dell' obbligato solidale **SDS**); la sentenza aveva assolto la società dall'obbligo con sentenza attualmente gravata in Cassazione per quanto dichiarato in udienza dall'avv. dell'Inps, cfr. doc. 2 parte appellata- ricorrente in primo grado).

5. Con il secondo articolato motivo l'appellante aveva criticato le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado.



Giudice che, preso atto del rapporto formalmente in essere tra gli appellati e la società **[redacted]** s.p.a.- società del gruppo **[redacted]** s.p.a.- quale contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. per il ritiro e consegna di documenti e pacchi consegnati dal cliente (cfr. doc. 4 parte appellata), aveva ritenuto non provata la subordinazione in ragione della proprietà del furgone in capo ai trasportatori, e dell'onere che gravava sugli stessi per le spese di manutenzione, gestione del mezzo, comprese quelle di assicurazione (allegato IV doc. 3 parte appellante).

Il giudice riteneva compatibile con la natura autonoma del rapporto la pattuizione delle penali in ipotesi di mancata consegna delle merci e che l'Inps non avesse provato tutti gli indici necessari a superare la presunzione formale derivante dalla stipulazione del contratto.

5.1. Trattasi di conclusioni condivise dalla Corte adita.

In merito alle dichiarazioni del **[redacted]** (cfr. doc. 8 parte appellante), raccolte dagli ispettori e ad avviso dell'ente appellante ignorate dal giudice di primo grado, va osservato che le stesse non assumono valore di confessione stragiudiziale a danno dell'appellato, ma erano e sono liberamente valutabili in sede giudiziale attesa la posizione degli ispettori che non rappresentano la parte sostanziale del giudizio; vie più trattasi di atto privo *dell'animus confitendi* essendo reso nel corso di un accertamento disposto da organi pubblici.

Sul punto Cass. 17702/15:” *La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta.*”.

5.2. In merito poi alla provata subordinazione, parte appellante, senza contestare la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado, assumeva che la decisione del giudice sarebbe stata frettolosa e non aderente alla situazione rappresentata ed emergente sostanzialmente dal verbale ispettivo del 2013 condotto dalla DTL nei confronti della **[redacted]** (cfr. doc. 2 dimesso in atti dalla parte appellante).

L'Inps in particolare riteneva che la fissità degli orari, le prestazioni rese secondo modalità predeterminate contrattualmente dalla **[redacted]** che si sarebbe avvalsa in tutto il territorio, di alcuni “padroncini” e di società che a propria volta utilizzavano propri dipendenti per l'esecuzione del contratto, oltre all'obbligo di indossare il logo della società mandante sia sui mezzi che sulle divise, l'utilizzo di terminali atti a registrare le consegne e documentare gli orari osservati, sarebbero stati indici non valorizzati adeguatamente dal giudice ai fini della prova della subordinazione.



La censura è infondata poiché il giudice, richiamando l'orientamento prevalente che considera fondamentale, ai fini della subordinazione, la prova della etero-determinazione, ovvero la prova del concreto atteggiarsi del potere direttivo in termini di ordini precisi inerenti la prestazione concreta (cfr. tra le ultime Cass. 29646/18), prova non raggiunta dall'ente, nè con l'istruttoria orale, né con le prove documentali, ha evidenziato come gli ulteriori indici valorizzati dall'ente previdenziale ed in particolare la predeterminazione degli orari, l'utilizzo del logo della società, oltre che di mezzi atti a contabilizzare le consegne (lettore ottico), non fossero sufficienti poiché nel caso di specie, in ragione delle peculiarità del servizio , gli stessi erano perfettamente compatibili con la natura autonoma della prestazione (cfr. in merito all'irrelevanza degli indici indicati da Inps in atto di appello vedi anche Cass. 21028/06).

Neppure le dichiarazioni dei dipendenti [REDACTED] raccolte in sede ispettiva consentono di ritenere provata la subordinazione essendosi gli stessi limitati a dichiarare di essere presenti l'uno la mattina e l'altro al pomeriggio presso il magazzino di Vicenza ove gli autisti, anche ad orari diversi, andavano a prelevare gli oggetti da consegnare e la lista delle persone interessate alle consegne.

L'utilizzo del lettore ottico era giustificabile al fine di poter contabilizzare le consegne eseguite e in ragione del valore economico della prestazione che per contratto dipendeva dal numero delle consegne eseguite e nel caso di specie anche dalle giornate considerata l'ampia zona territoriale servita dagli appellati (cfr. contratto in atti).

Ritiene il Collegio che la provata circostanza dell' iscrizione degli appellati al registro delle imprese ed all'albo professionale fin dal 1995 per [REDACTED] e dal 2002 per il [REDACTED], la proprietà del mezzo di trasporto, l'onere personale di sopportare tutti i costi relativi al mantenimento del mezzo ed allo svolgimento della prestazione (compreso il pagamento dell'assicurazione contro i danni che la [REDACTED] aveva sottoscritto e il cui costo era imputato all'artigiano), oltre alle penali espressamente previste dal contratto in ipotesi di errata consegna, mancata consegna o danno (cfr. art. 6 contratto dimesso dalle parti), siano elementi che depongano per la genuinità del contratto nel quale gli autisti sopportavano il rischio economico dell'attività svolta.

Né può ritenersi diversamente a fronte della previsione dell'obbligo di osservare determinate modalità orarie, ovvero di rispettare determinati canoni di abbigliamento; trattandosi di soggetti che dovevano effettuare il ritiro e consegna di documenti ed altri effetti postali, appare plausibile che l'identificabilità del trasportatore fosse un elemento necessario per poter eseguire e portare a termine la prestazione , senza che tali elementi rendessero gli appellati dipendenti della società.

Anche la previsione di periodi di assenza dal servizio preventivati e programmati risultava funzionale allo svolgimento del trasporto nel quale la prestazione autonoma degli autisti era inserita.



Parte appellata, inoltre, oltre a documentare il susseguirsi dei contratti nel tempo con [REDACTED] – anche se la contestazione era stata elevata dall’Inps soltanto per l’ultimo del 2008-, provava in via documentale di avere operato nel tempo anche per clienti diversi dalla Sda (cfr. docc. 13 parte appellata [REDACTED] e 13 parte [REDACTED]); non corrispondeva dunque al vero l’allegazione dell’appellante del regime di mono-committenza

Il contratto prevedeva altresì che in ipotesi di impossibilità per l’autista di occuparsi delle consegne fosse lo stesso padroncino a dover procurare e pagare il sostituto (cfr. art.3 contratto in atti); elemento anche questo che depone a favore dell’ autonomia della prestazione in luogo della subordinazione.

Sia il *nomen juris*, che le modalità concrete con le quali si è realizzato il rapporto tra le parti, consente dunque di escludere la natura subordinata rivendicata dall’Inps.

Pertanto l’appello proposto va rigettato con conseguente conferma delle sentenze impugnate.

Le spese del grado liquidate in ragione del valore indeterminato della domanda e secondo i valori minimi, tenuto conto della serialità del contenzioso e del contenuto degli atti difensivi integralmente riproductivi delle difese del primo grado, sono poste a carico dell’ente appellante soccombente.

Considerato il rigetto per infondatezza dell’impugnazione proposta, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante , salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza, per i motivi relativi all’oggetto della controversia, o per motivi soggettivi.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- rigetta gli appelli, confermando per l’effetto le sentenze impugnate;
- condanna l’appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in euro 3500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 14 Febbraio 2019

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari

IL PRESIDENTE



Dott. Luigi Perina

